

# Circolare ABI serie Legale n. 3 - 3 marzo 2005

## SOCIETÀ COMMERCIALI (POS. 282)

### Riforma del diritto societario

## LEGISLAZIONE BANCARIA (POS. 1201)

### [D.lgs. n. 310 del 28 dicembre 2004](#)

## BILANCI BANCARI (POS. 1205)

### 1. Premessa.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004 è stato pubblicato il [decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310](#) (riprodotto in calce), recante integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al [Testo Unico in materia bancaria e creditizia](#).

Si tratta dell' ultimo tassello di una riforma complessa, che mira a perfezionare alcune disposizioni di cui già la prima esperienza applicativa aveva mostrato talune criticità ovvero il mancato coordinamento con altre norme.

Come si legge nella Relazione illustrativa al provvedimento "l' ottica è stata quella di contenere al minimo del modificazioni (...); accanto a correzioni meramente formali sono state inserite quelle modificazioni che pongono rimedio ad effettivi sordinamenti dell' impianto legislativo (...) mentre si sono scartate tutte quelle opzioni che, viceversa, debbono essere opportunamente lasciate all' interpretazione degli operatori pratici".

Il [decreto](#) - entrato in vigore il 14 gennaio 2005 - è suddiviso in quattro capi: il [capo I](#), nel quale sono contenute le disposizioni modificative del [d.lgs. n. 5 del 2003](#); il [capo II](#) e [III](#), nei quali sono contenute, rispettivamente, le modifiche e le integrazioni al codice civile (così come novellato dal [d.lgs. n. 6 del 2003](#)) e le modifiche alle norme di attuazione di quest' ultimo; il [capo IV](#), nel quale sono contenute le modifiche al [testo unico bancario](#). Nel presente commento si seguirà, pertanto, la stessa divisione proposta dal legislatore.

### 2. Le modifiche e le integrazioni al [d.lgs. n. 5 del 2003](#).

Vengono anzitutto all' attenzione due modifiche di natura formale, attuate, la prima, sull' [art. 5, al cui comma 1](#) dopo la parola "ovvero" viene inserito l' inciso "dalla scadenza" ([1](#)) ([art. 1 del decreto n. 310](#)), e, la seconda, sull' [art. 38 che, al comma 2](#), operava un rinvio errato all' [art. 4](#), anziché all' [art. 2, della legge n. 580 del 1993 \(art. 6 del decreto n. 310\)](#).

Gli interventi di natura sostanziale vengono attuati su disposizioni del [d.lgs. n. 5 del 2003](#) che disciplinano il procedimento di cognizione ordinaria di primo grado dinanzi il tribunale in composizione collegiale. Più esattamente, ad essere modificati sono:

- a) gli [artt. 7 e 8](#) relativi, rispettivamente, alla fase preliminare e quella introduttiva alla fase propriamente processuale ([artt. 2 e 3 del decreto n. 310](#));
- b) l' [art. 10](#), disciplinante gli effetti che conseguono alla notificazione dell' istanza di fissazione della prima udienza ([art. 4 del decreto n. 310](#));
- c) l' [art. 17](#), norma di chiusura della disciplina del primo grado del processo di cognizione, che regola le modalità con cui procedere alle notificazioni e alle comunicazioni nel corso del procedimento ([art. 5 del decreto n. 310](#)).

Si ricorda brevemente che il [d.lgs. n. 5 del 2003](#) opera un completo rimodellamento dell' attività processuale, prevedendo una fase preliminare del processo totalmente gestita dalle parti in lite - le quali, attraverso lo scambio di comparse e repliche, predispongono il thema decidendum e il thema probandum - e una successiva fase in cui, su richiesta avanzata da una delle parti, interviene l' autorità giudiziaria per l' istruzione della causa e la decisione

finale. Viene meno in sostanza il meccanismo di formazione della materia del contendere nell' ambito di apposite udienze, fissate di volta in volta dal giudice secondo rigide regole che riconducono il processo ad una serie di tappe prestabilite; nella fase preliminare infatti non vi è alcun coinvolgimento dell' autorità giudiziaria, la quale interviene solo al momento in cui una delle parti decide di interrompere il meccanismo di scambio di memorie e repliche, notificando la c.d. istanza di fissazione dell' udienza di discussione (di cui all' [art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2003](#)). Una volta proposta detta istanza, le parti decadono dal potere di presentare nuove eccezioni, di precisazione o di modificazione delle domande e delle eccezioni già presentate, di formulare ulteriori istanze istruttorie e di procedere al deposito di nuovi documenti ([cfr. art. 10 del d.lgs. n. 5 del 2003](#)).

Il predetto scambio di comparse e repliche deve avvenire nei termini che ciascuna parte assegna all' altra nel rispetto dei limiti temporali indicati dalla legge. In ogni caso, la durata della fase preparatoria del processo non può eccedere il limite di durata indicato dall' [art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 5 del 2003](#), pari a ottanta giorni decorrenti dalla notifica della seconda memoria di controreplica del convenuto (di cui al [comma 2 dell' art. 7](#)).

Il meccanismo di scambio prefigurato dal menzionato [art. 7](#) non considera però l' evenienza che una delle parti, beneficiando del gioco dei termini per la presentazione di memorie e repliche, introduca un fatto o una constatazione a ridosso del menzionato termine di ottanta giorni, precludendo all' altra parte di contraddire sul punto. Per tale ragione, l' [art. 2, lett. a\), del decreto n. 310](#) interviene sul menzionato [art. 7](#), aggiungendo alla parte finale del [comma 3](#) il seguente periodo: "ove necessario ai fini dell' attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per le repliche". In tal modo, si riconosce all' autorità giudiziaria il potere di verificare caso per caso l' esigenza di concedere alla parte interessata un termine ulteriore per la presentazione di repliche, di modo che il contraddittorio possa ritenersi effettivamente garantito in ogni eventualità.

L' [art. 2 del decreto n. 310](#) opera alla [lett. b\)](#) un ulteriore intervento integrativo dell' [art. 7 del d.lgs. n. 5 del 2003](#), aggiungendo a tale disposizione un nuovo comma, funzionale a colmare una lacuna della disciplina, concernente le modalità con cui procedere allo scambio di memorie e repliche difensive nei processi con più parti. A tale riguardo, il nuovo [comma 3-bis](#) dispone che, "se nel processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non può essere inferiore a venti né superiore a quaranta [giorni]; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra questi assegnati. Tale termine decorre dall' ultima delle notificazioni effettuate".

Alla stessa stregua dell' [art. 2, lett. b\)](#), parte delle modifiche che l' [art. 3 del decreto n. 310](#) opera sull' [art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2003](#) (disciplinante il passaggio dalla fase preliminare a quella propriamente processuale del nuovo processo di cognizione) attengono alla eventualità di processi che vedono coinvolte più parti. Si prevede in particolare che:

- a) al [comma 1 lett. b\)](#), sono soppresse le parole "da parte del convenuto" riferite alla proposizione della comparsa di risposta;
- b) al [comma 2, lett. b\)](#), le parole "se ha chiamato" sono sostituite con quelle "se sono chiamati";
- c) dopo il [comma 5](#) è inserito un [nuovo comma 6](#), il quale dispone che, "se nel processo sono costituite più di due parti, l' istanza di fissazione dell' udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un' altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo".

Alle modifiche in elenco l' [art. 3](#) ne aggiunge altre, finalizzate a rimediare a lacune presenti nella disciplina; a tale riguardo, sempre con riferimento all' [art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2003](#), si prevede che al [comma 1, lett. c\)](#), al [comma 2, lett. c\)](#), e al [comma 3, lett. b\)](#), devono essere aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla scadenza del relativo termine" ([cfr. art. 3, lett. b\), d\), e](#) ).

## 2.1.

Gli ulteriori interventi che il [decreto n. 310](#) opera attraverso gli [artt. 4 e 5](#) hanno riguardo a disposizioni del [d.lgs. n. 5 del 2003](#), attinenti alla fase propriamente processuale del procedimento di cognizione. A venire in questione è in primo luogo l' [art. 10](#), che collega alla presentazione dell' istanza di fissazione dell' udienza taluni effetti, tra i quali il divieto "di proporre nuove eccezioni, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti" ([cfr. art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003](#)). A tali effetti il decreto correttivo ne aggiunge un altro di rilievo, prevedendo l' inserimento nel menzionato [art. 10](#) di un nuovo ultimo comma del seguente tenore: "la notificazione dell' istanza di fissazione dell' udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati" (così l' [art. 4 del decreto n. 310](#)). Trattasi di una regola, quella della presunzione legale di utilizzabilità dei fatti non contestati, che il [d.lgs. n. 5 del 2003](#) applicava al solo processo contumacia ([cfr. art. 13, comma 2](#)) e che il [decreto n. 310](#) generalizza ed applica a tutti i

procedimenti giudiziari, quale effetto conseguente alla presentazione dell' istanza di fissazione dell' udienza ad opera di una delle parti del processo.

Da ultimo, il [decreto n. 310](#) interviene sull' [art. 17 del d.lgs. n. 5 del 2003](#), che, nel dettare le modalità con cui effettuare notificazioni e comunicazioni degli atti nel corso del processo, omette di regolare il caso di processi con più parti. Per tale ragione, l' [art. 5 del decreto n. 310](#) colma la lacuna e aggiunge al menzionato [art. 17](#) un comma ad hoc, ai sensi del quale, "nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l' atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall' ultima notificazione".

### **3. Le modifiche e le integrazioni al codice civile e alle relative norme di attuazione.**

Come anticipato, numerose sono le disposizioni di mera correzione formale delle quali, pertanto, non si darà qui conto. Avendo invece riguardo alle modifiche finalizzate a chiarire profili di carattere sostanziale, si segnalano le seguenti novità.

#### **a) Assemblea**

È stato modificato l' [art. 2364, comma 2](#), secondo periodo, sostituendo la parola "e" con la parola "ovvero". Nella formulazione della norma ante novella, ai fini del differimento del termine per la convocazione dell' assemblea ordinaria, si faceva genericamente riferimento a "particolari esigenze"; nell' ambito del [d.lgs. n. 6 del 2003](#) la norma veniva modificata specificando che l' opzione di cui all' [art. 2364, comma 2](#), è riservata "a società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all' oggetto della società". Tale formulazione - che pure rappresentava un miglioramento rispetto alla precedente versione - aveva comunque creato dubbi interpretativi in ordine alla individuazione dei soggetti che potevano beneficiare di tale opportunità. In particolare risultava dubbio se, ad esempio, le banche tenute alla redazione del consolidato dovessero anche dimostrare la ricorrenza di particolari esigenze relative alla struttura e all' oggetto della società - condizione quest' ultima che, secondo una prassi interpretativa, sembra poter essere integrata solo qualora sussistano particolari motivazioni legate al consolidamento dei conti di gruppi bancari di elevate dimensioni (cfr. Istruzioni di Vigilanza della Banca d' Italia, Titolo III, capitolo 1, sez. II, allegato A) - ovvero si trattasse di condizioni alternative.

Con l' intervento normativo in esame risulta chiarito tale dubbio. Va comunque sottolineato che l' esercizio della facoltà dilatoria prevista dalla disposizione risulta comunque sottoposto alla condizione che lo statuto sociale sia stato reso coerente con la attuale formulazione della norma.

#### **b) Intervento in assemblea**

È stato modificato l' [art. 2370, secondo periodo del comma 2](#), nel quale, dopo le parole "due giorni" sono inserite le parole "non festivi". Si tratta di una modifica opportuna e fortemente caldeggiata anche dal settore bancario, perché essa consente all' intermediario di avere a disposizione due giorni effettivi per effettuare la comunicazione alla società emittente, termine che invece - stando alla previgente formulazione della norma - sarebbe stato assai difficile rispettare nell' ipotesi in cui la richiesta del cliente fosse pervenuta nell' imminenza di giorni festivi.

Nonostante l' inserimento della locuzione "non festivi" agevoli l' intermediario, rimane comunque da evidenziare che una migliore soluzione a livello di formula legislativa sarebbe stata quella di utilizzare le parole "giorni operativi per l' intermediario", atteso che vi sono giorni non festivi che, però, non sono operativi per l' intermediario (si pensi al sabato). È augurabile che tale lacuna, così come gli ulteriori problemi applicativi che la norma in questione pone, trovino una qualche mitigazione nell' ambito della normativa Consob, in sede di rivisitazione delle discipline speciali in materia di gestione accentrata e dematerializzazione ed in particolare sulle disposizioni attuative contenute negli [artt. 33-36 del Regolamento Consob n. 11768 \(Regolamento Mercati\)](#) che sono, del resto, in corso di revisione.

#### **c) Interessi degli amministratori**

È stato modificato l' [art. 2391](#), norma che disciplina gli "interessi degli amministratori", al fine di prevedere espressamente l' ipotesi dell' amministratore unico. La soluzione fatta propria dal legislatore è quella secondo la quale, in ipotesi di amministratore unico in conflitto, costui dovrà riferire la situazione di incompatibilità - oltre che al collegio sindacale, secondo quanto prescritto al comma 1 della norma - alla prima assemblea utile. Tale

informazione consentirà al collegio sindacale e/o all' assemblea, ove ne ricorrano i presupposti di legge, di esercitare eventuali iniziative volte a verificare l' esistenza del conflitto.

#### **d) Operazioni con parti correlate**

Sino ad oggi, la disciplina delle operazioni con parti correlate - o meglio, delle sole operazioni significative, atipiche o inusuali poste in essere con siffatte parti dagli emittenti azioni quotate - è costituita, in ordine ai profili di trasparenza delle stesse, dall' art. 71 bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente gli emittenti (2), che impone di diramare, contestualmente alla realizzazione delle operazioni in discorso, apposita informativa al pubblico, che ne riporti gli elementi fondamentali. A tale regolamentazione si aggiunge quella contenuta nella comunicazione Consob DEM/2064231 del 30 settembre 2002 (3), con cui la CONSOB ha dettato la definizione di parti correlate.

L' [art. 12 del decreto n. 310](#) inserisce un [art. 2391 bis nel codice civile](#), il quale detta una ulteriore disciplina, che si va ad aggiungere alle prescrizioni già esistenti.

È stato anzitutto ampliato l' ambito "soggettivo" di applicazione della regolamentazione: la norma del codice civile, infatti, rivolgendosi alle "società che fanno ricorso al capitale di rischio", si applica non solo agli emittenti azioni quotate ma anche agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Ciò posto, la definizione delle linee di policy per le operazioni con parti correlate è rimessa all' organo amministrativo della società, che deve adottare, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni in discorso, e renderle note nella relazione sulla gestione; a tal fine le società "possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell' operazione". Non è chiara la funzione da attribuirsi agli esperti indipendenti: tuttavia, sebbene a prima lettura possa dedursi che essi possano strutturalmente assistere l' organo amministrativo in sede di redazione delle regole, il riferimento alla circostanza che vengano in gioco "in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell' operazione" fa concludere per un loro intervento in occasione del singolo affare.

Del resto, una simile conclusione è in linea con quanto disposto dal Codice di autodisciplina varato dal "Comitato per la Corporate Governance delle società quotate" della Borsa Italiana S.p.A. (4), il quale, all' art. 11, comma 3, dispone che, "ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell' operazione lo richiedano, il consiglio di amministrazione, al fine di evitare che per l' operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, cura che l' operazione venga conclusa con l' assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica".

È previsto che tali regole - relative alle operazioni realizzate sia direttamente sia per il tramite di società controllate - disciplinino le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. Spetta all' organo di controllo vigilare sul loro rispetto e riferirne nella relazione all' assemblea.

Stando alla lettera della norma, quindi, la regolamentazione avrà un ambito "oggettivo" di applicazione più vasto rispetto a quello sinora previsto per le società quotate, essendo riferita non solamente ad operazioni "significative" o comunque rilevanti, ma (salvo auspicabili precisazioni della Consob sul punto) a tutte le operazioni con siffatte controparti.

Per una compiuta analisi della disciplina sarà necessario attendere la regolamentazione applicativa da parte della Consob. Si ritiene quindi che la disciplina codicistica sia inapplicabile sino al momento dell' emanazione di tale regolamentazione (per la quale il provvedimento non fissa alcun termine); sino a quella data, e limitatamente alle S.p.A. quotate, l' unica regolamentazione applicabile continuerà ad essere quella della Consob, sopra riferita.

#### **e) Sistema dualistico**

È stato modificato l' [art. 2409 duodecies](#), norma che disciplina, nell' ambito del sistema dualistico, il consiglio di sorveglianza. Nella precedente versione della norma, venivano individuate tra le cause (legali) di decadenza dalla carica anche quelle indicate, per il sistema tradizionale e relativamente alla carica di sindaco, dall' [art. 2399, comma 1, lett. c](#)), norma che fa riferimento oltre che ai rapporti di lavoro, consulenza, prestazione d' opera retribuita, anche ad "altri rapporti di natura patrimoniale". Quest' ultimo riferimento è ora espunto dall' attuale formulazione e ciò, come si legge nella Relazione, perché "poteva concretamente impedire la nomina nel consiglio di sorveglianza dei soci di controllo nella società o in società controllate, con evidente pregiudizio della natura del modello di governance in esame".

Tale soluzione appare, del resto anche coerente con le modifiche apportate, sia in sede di [d.lgs n. 6 del 2003](#) sia con la attuale novella, all' [art. 2409 terdecies](#), in cui risultano accentuati in capo al consiglio di sorveglianza quei poteri di controllo sugli indirizzi strategici che, nel sistema tradizionale, competono all' assemblea dei soci.

## **f) Consiglio di sorveglianza**

È stato modificato, come sopra accennato, l' [art. 2409 terdecies](#), provvedendo il legislatore a specificare che il consiglio di sorveglianza è chiamato a deliberare in ordine, non solo sulle materie contenute nei piani strategici predisposti dal consiglio di gestione, ma anche su tutte quelle operazioni che, per il loro carattere strategico, risultano di rilevante interesse per la società.

Tale scelta - che del resto trova riscontro anche nel contesto di quelle esperienze giuridiche, francese e tedesca, dalle quali il sistema dualistico è mutuato - è ispirata all' obiettivo di mettere a disposizione del sistema dualistico uno schema di operatività analogo a quello previsto per il sistema "tradizionale" di amministrazione. In particolare, così come l' assemblea "delibera sulle autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori", ferma restando la responsabilità di questi ultimi, così il consiglio di sorveglianza - ferma restando la responsabilità del consiglio di gestione - deve essere dotato di un potere di indirizzo strategico, che non implica in alcun modo una deresponsabilizzazione del consiglio di gestione. Ammettere tale potere, inoltre, non pregiudica la funzione di controllo sulla gestione - rectius: sulle modalità di attuazione degli indirizzi strategici - attribuite al consiglio di sorveglianza.

Inoltre, la previsione in base alla quale il consiglio di sorveglianza possa autorizzare il consiglio di gestione al compimento di specifici atti (nel nostro sistema non si parla, però, di autorizzazione ma di deliberazione) è ispirata al Regolamento CE n. 2157 del 2001, relativo allo statuto della Società Europea, il cui art. 48 prevede che lo statuto di siffatta società possa precisare le categorie di operazioni soggette ad autorizzazione dell' organo di vigilanza.

## **g) Limiti all' emissione di obbligazioni**

L' [art. 15 del decreto n. 310](#) ha introdotto modifiche all' [art. 2412 c.c.](#) ed in particolare all' ambito applicativo e alla responsabilità dell' intermediario per la solvenza dell' emittente di obbligazioni che eccedano i limiti codicistici, fissati al [comma 1 dello stesso articolo](#).

Il [menzionato art. 15](#) (rubricato "Modificazioni all' [art. 2412 del codice civile](#)"), dopo il [comma 6 di tale articolo](#), aggiunge il seguente [comma](#): "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle obbligazioni emesse all' estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato, nei limiti stabiliti con regolamento del Ministro dell' economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell' [art. 17 della legge n. 400/1988](#), su proposta della Consob; in questo caso la negoziazione ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a pena di nullità, avvenire mediante la consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell' acquirente".

La Relazione alla norma non offre particolari spunti ermeneutici, giacché si limita a precisare che "l' [art. 15](#) apporta modifiche all' [art. 2412 c.c.](#), prevedendo, da un lato, che le disposizioni sul limite all' emissione e sulla garanzia per l' ipotesi del superamento del predetto limite, disciplinate dai primi due commi, si applica[no] anche alle ipotesi in cui le obbligazioni siano emesse all' estero da società italiane, ovvero da loro controllate o controllanti, qualora esse siano negoziate in Italia; dall' altro, nell' ottica di una maggiore trasparenza del collocamento, si prevede che, a pena di nullità del contratto, l' investitore professionale sia obbligato a consegnare all' acquirente il prospetto relativo al collocamento contenente le informazioni stabilite dall' Autorità di vigilanza del settore; l' ultimo periodo del comma precisa che siffatto obbligo esiste in ogni caso, anche se la vendita [sia] avvenuta su richiesta dell' acquirente".

La disciplina ora riferita si applica alle obbligazioni emesse, oltre il limite previsto dal [comma 1 dell' art. 2412 c.c.](#), da S.p.A. non quotate su "mercati regolamentati" (dunque, non solo italiani ma anche esteri riconosciuti ai sensi del [comma 1 o del comma 2 dell' art. 67 Tuf](#)), obbligazioni esse stesse non destinate alla quotazione in uno di detti mercati.

Quanto alla ratio della normativa, si ritiene che l' estensione della garanzia di cui all' [art. 2412 c.c.](#) per le obbligazioni eccedenti emesse all' estero da società italiane (o da loro controllate o controllanti) e successivamente negoziate in Italia possa spiegarsi con l' obiettivo di evitare che un' impresa italiana, in proprio o a livello di gruppo, possa eludere la disciplina dettata dall' [art. 2412 c.c.](#) operando dall' estero (ad esempio, con uno special purpose vehicle), riuscendo quindi a collocare senza idonee cautele titoli high yield presso il pubblico dei risparmiatori.

Unitamente alla garanzia dell' intermediario è prevista la necessità che la vendita (non solo in sede di collocamento ma anche di negoziazione) in Italia dei titoli in parola debba avvenire previa consegna di un prospetto, i cui contenuti andranno definiti dalla Consob. Tale obbligo, in quanto aggiuntivo rispetto alla garanzia di solvenza dell' emittente, non sembra giustificato in una logica di tutela dell' investitore, proprio alla luce dell' esistenza di una garanzia che tiene indenne il sottoscrittore dal rischio di eventuale default dell' emittente. Inoltre, un obbligo siffatto - previsto, peraltro, per ragioni che non è immediato comprendere, solo per le obbligazioni estere e non già per quelle emesse in Italia - attenendo a profili di trasparenza dell' operazione non sembra del tutto appropriato in un contesto normativo quale quello del codice civile. In ogni caso, si ritiene importante sottolineare la natura fortemente innovativa del principio sancito: l' obbligo di consegna del prospetto anche al di fuori di un' operazione di sollecitazione all' investimento.

Inoltre, la previsione in tema di prospetti va valutata alla luce della recente [direttiva europea 2003/71/CE](#) in tale materia (da adottare entro il 1° luglio 2005), la quale conferma l' obbligo di prospetto, peraltro in termini di pubblicazione piuttosto che in termini di consegna dello stesso, ma solo in ipotesi di sollecitazione all' acquisto e non di negoziazione di titoli [\(5\)](#).

Si osserva infine che la garanzia non si attiva (né per le emissioni italiane, né per le estere) se in relazione al momento dell' emissione il limite previsto dall' [art. 2412 c.c.](#) risulta rispettato. Sarebbe pertanto opportuna, per la certezza e la speditezza degli scambi, una previsione che consenta agli intermediari di opporre ai terzi il rispetto del limite sulla base di un' attestazione rilasciata dagli amministratori e dall' organo di controllo della società emittente (eventualmente nel regolamento del titolo).

Il decreto interministeriale previsto dalla norma (che dovrà chiarire i "limiti" di applicazione della disciplina) è la sede in cui questa questione potrebbe essere risolta.

Ancorché, come l' intero decreto, la disciplina in esame sia entrata in vigore il 14 gennaio u.s., si rileva, nell' escludere qualsiasi efficacia retroattiva della regolamentazione in esame, che essa rimette, quanto alla definizione dei limiti di operatività della garanzia, ad un futuro provvedimento interministeriale, la cui emanazione appare quindi indispensabile per rendere concretamente applicabile tale precetto; discorso analogo deve farsi con riguardo all' obbligo di consegna del prospetto, la cui definizione è demandata ad un futuro regolamento Consob. Per questi motivi, si ritiene che la disciplina dettata nell' [art. 15 del decreto n. 310](#) non possa attualmente applicarsi, necessitando della normativa secondaria che ne chiarisca gli ambiti di operatività, normativa secondaria per la cui emanazione non sono fissati termini.

## **h) Bilancio**

In materia di bilancio, il [d.lgs. 310/2004](#) interviene sui seguenti aspetti:

operazioni di vendita con retro-locazione finanziaria ([art. 2425 bis](#));

criteri di valutazione delle attività e passività in valuta estera ([art. 2426, n. 8 bis](#));

contenuto della nota integrativa ([art. 2427 n. 3 bis](#));

effetti della fusione ([art. 2504 bis](#)).

### **Art. 2425 bis: operazioni di vendita con retro-locazione finanziaria.**

L' [art. 2425 bis](#), che detta le disposizioni relative all' iscrizione delle componenti positive e negative di conto economico (ricavi, proventi, costi ed oneri), è stato modificato con l' inserimento di una disposizione avente ad oggetto le operazioni di vendita con retro-locazione finanziaria (sale and lease back). La nuova disposizione prevede la ripartizione delle eventuali plusvalenze risultanti dalla vendita del bene successivamente retrocesso in leasing finanziario al venditore in funzione della durata del contratto di locazione. La modifica apportata rende il trattamento delle citate plusvalenze omogeneo con il contenuto dei Principi contabili internazionali, segnatamente lo IAS 17 - Leasing, in base al quale le operazioni di vendita con retro-locazione finanziaria, nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica (già previsto dalla disciplina dettata per le banche ed esteso alle altre tipologie di imprese dal [d.lgs. 6/2003](#)), si configurano come strumenti con cui il locatore procura mezzi finanziari al locatario (venditore), avendo il bene come garanzia. Coerentemente con tale impostazione, l' eccedenza del corrispettivo di vendita rispetto al valore contabile non può essere considerata un provento da imputare per intero nel conto economico del locatario (venditore) nell' esercizio in cui avviene la vendita, bensì un provento da differire e ripartire nel conto economico lungo la durata del contratto di leasing.

### **Art. 2426: criteri di valutazioni delle attività e passività in valuta estera.**

La disposizione di cui al [n. 8 bis, comma 1, dell' articolo 2426](#) detta i criteri di valutazione delle poste in valuta, prevedendo per le attività in valuta diverse dalle immobilizzazioni, la valutazione al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell' esercizio, l' iscrizione al conto economico dei relativi utili e perdite e, in sede di ripartizione del risultato di esercizio, l' imputazione dell' eventuale utile netto ad una riserva non distribuibile fino al momento del realizzo [\(6\)](#). La novellata disposizione prevede modifiche di natura eminentemente formale, che distinguono in primo luogo le immobilizzazioni monetarie (immobilizzazioni materiali e immateriali) e non monetarie (immobilizzazioni finanziarie, che costituiscono partecipazioni). Infine, la novella specifica che il valore di iscrizione delle immobilizzazioni è rappresentato dal costo storico d' acquisto. Relativamente ai criteri di valutazione, appare opportuno segnalare il mancato allineamento della disposizione con il disposto dei Principi contabili internazionali (IAS/IFRS), i quali ammettono il ricorso al fair value (valore equo) nella valutazione delle immobilizzazioni, sia di natura monetaria che non monetaria [\(7\)](#). Coerentemente con tale facoltà, lo IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere [\(8\)](#), disciplina la valutazione delle poste in valuta nel modo seguente: gli elementi di natura monetaria sono convertiti utilizzando il tasso di cambio alla data di chiusura dell' esercizio; gli elementi di natura non monetaria valutati al costo storico sono convertiti utilizzando il tasso di cambio in essere alla data dell' operazione; da ultimo, gli elementi di natura non monetaria valutati al fair value (valore equo) sono convertiti utilizzando il tasso di cambio alla data di determinazione del fair value stesso, ovvero il cambio del momento al quale è riferita la valutazione [\(9\)](#).

### **Art. 2427: Contenuto della nota integrativa**

La disposizione di cui all' [art. 2427, comma 1, n. 3 bis](#) ante modifica richiedeva l' informativa sulla misura e sulle motivazioni delle perdite di valore limitatamente alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata e indicava i parametri che il redattore del bilancio doveva prendere a riferimento ai fini della disclosure richiesta (concorso alla futura produzione di risultati economici, prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, il valore di mercato).

In primo luogo, il legislatore ha esteso la portata della norma alle immobilizzazioni materiali; di conseguenza, la citata informativa ha ora ad oggetto sia le immobilizzazioni immateriali che le immobilizzazioni materiali ed è pertanto sotto tale aspetto certamente condivisibile. La norma non disciplina la disclosure sulle perdite di valore relative alle immobilizzazioni finanziarie, regolamentata dall' art. 2427 bis [\(10\)](#), introdotto nell' ordinamento giuridico nazionale a seguito del recepimento della direttiva 2001/65/CE (cosiddetta direttiva Fair Value) [\(11\)](#). Si fa presente che i Principi contabili internazionali prevedono un' informativa avente ad oggetto le perdite di valore sensibilmente più ampia ed articolata rispetto a quella prevista dalle citate disposizioni civilistiche [\(12\)](#).

Le altre modifiche hanno ad oggetto i parametri da tenere in considerazione nella produzione dell' informativa. Il primo intervento si è sostanziato nell' eliminazione del concetto di durata indeterminata, che è stato considerato, come risulta dalla Relazione, "non pertinente quale criterio di identificazione delle immobilizzazioni immateriali ove posto a raffronto con il riferimento al criterio della "prevedibile durata utile" al quale viene attribuita rilevanza per la determinazione del loro valore corrente". Tale modifica appare condivisibile in quanto in linea con le disposizioni in materia dettate dai Principi contabili internazionali, che individuano nella "vita utile" di un' attività immateriale un criterio di carattere generale, che comprende sia il concetto di vita utile indefinita (o durata indeterminata) sia quello di vita utile finita (o durata determinata).

Inoltre, la locuzione "per quanto determinabile", riferita al concetto di valore di mercato, è stata sostituita con i termini "per quanto rilevante". Tale scelta, come emerge dalla Relazione, si è resa necessaria per esigenze di rigore definitorio [\(13\)](#). Sotto questo aspetto si fa presente come la novellata norma non risulti in linea con i Principi contabili internazionali [\(14\)](#), i quali, nella determinazione delle perdite di valore, fanno riferimento al concetto più ampio di "valore recuperabile" delle attività.

Si condivide, infine, la soppressione della richiesta di una specifica informativa relativa ai riflessi della determinazione del valore corrente di un' immobilizzazione sugli "indicatori di redditività", atteso come la presenza e le modalità di calcolo di tali indicatori non sono previsti dalla disciplina in materia di bilancio, ma lasciati alla discrezionalità delle imprese.

### **Art. 2504 bis: Effetti della fusione**

L' [art. 2504 bis](#) disciplina gli effetti della fusione. Relativamente agli aspetti di bilancio, il citato articolo regola, tra l' altro, le modalità di iscrizione delle attività e passività nel primo bilancio successivo alla fusione, individuando i valori di iscrizione nelle risultanze delle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima. Relativamente agli effetti economici e patrimoniali dell' operazione, la disposizione ante modifica

disciplinava il trattamento contabile del solo disavanzo da fusione, disponendone l' imputazione, ove possibile, agli elementi dell' attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, in presenza dei presupposti fissati dall' [art. 2426, n. 6](#)), all' avviamento. La modifica introdotta disciplina anche l' ipotesi di avanzo sorto a seguito di un' operazione di fusione, indicando la voce del patrimonio netto destinata ad accogliere i relativi valori. Si rileva in tal senso il mancato allineamento della novellata norma alle disposizioni previste dai Principi contabili internazionali che, in materia di aggregazioni aziendali, prevedono l' iscrizione immediata dell' eventuale avanzo nel conto economico [\(15\)](#).

#### **4. Le modifiche e le integrazioni al Testo Unico bancario.**

Il [decreto n. 310, al capo IV \(artt. da 38 a 45\)](#) ha provveduto anche a modificare alcune disposizioni contenute nel Testo unico bancario ([d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385](#)). Gli interventi hanno riguardato essenzialmente due istituti: le banche cooperative [\(16\)](#) e il controllo.

##### **a) Banche cooperative**

In materia di banche cooperative il richiamato decreto legislativo ha agito su due fronti:

sostituendo l' [art. 223-terdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile \(17\)](#);

introducendo nel [Tub il nuovo art. 150-bis](#) intitolato "Disposizioni in tema di banche cooperative".

La disciplina che ne consegue presenta le seguenti caratteristiche fondamentali:

alle banche cooperative si applica il nuovo diritto societario, ad eccezione di specifiche disposizioni che vengono analiticamente elencate. Precedentemente, invece, era stabilito che a dette banche si applicasse la disciplina previgente alla riforma del diritto societario [\(18\)](#);

l' applicabilità delle previsioni sulla "mutualità prevalente" (dal cui riconoscimento scaturiscono benefici fiscali) è stata puntualizzata.

Le banche popolari non possono essere annoverate tra le cooperative a mutualità prevalente. Ad esse, infatti - ai sensi del [comma 2 dell' art. 150-bis del Tub](#) ora introdotto dal [decreto n. 310](#) - non si applicano gli [articoli 2512 e 2514 c.c.](#) che definiscono quali siano le cooperative a mutualità prevalente e ne elencano i requisiti che devono essere presenti nei loro statuti.

Relativamente alle banche di credito cooperativo la precedente disciplina [\(19\)](#) stabiliva che esse sarebbero state considerate cooperative a mutualità prevalente se avessero rispettato le norme delle leggi speciali; con il [nuovo art. 150-bis, comma 4, del Tub](#) (introdotto dall' [art. 38 del decreto n. 310](#)) viene stabilito che gli statuti delle banche di credito cooperativo devono contenere le clausole di cui all' [art. 2514, comma 1, c.c.](#) e cioè:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all' interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

- l' obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell' intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La richiamata disciplina va coordinata con il [comma 2-bis dell' art. 28 del Tub](#) - comma aggiunto dall' [art. 9.13 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#), a sua volta inserito dall' [art. 2 del d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#) - ai sensi del quale, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettino i requisiti di mutualità previsti dall' [art. 2514 c.c.](#) ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell' art. 35 del Tub.

Sempre in tema di banche cooperative gli [artt. 42 e 43 del decreto n. 310](#) hanno sostituito - rispettivamente - il comma 3 dell' art. 29 (relativo alle banche popolari) e il comma 3 dell' art. 33 (relativo alle banche di credito

cooperativo) stabilendo - con la medesima formulazione - che "la nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali". Si tratta, come specifica la Relazione al [decreto n. 310](#), di una sostituzione volta a "coordinare la disciplina delle banche cooperative del TUB con i nuovi modelli di amministrazione e di controllo", vale a dire con i sistemi monistico e dualistico (nei quali, rispettivamente, il consiglio di amministrazione nomina i componenti del comitato per il controllo sulla gestione e il consiglio di sorveglianza nomina i componenti del consiglio di gestione). Resta confermata - sia per le banche popolari che per le banche di credito cooperativo - la non applicazione della previsione di cui all' originario [art. 2535, comma 3, c.c.](#), in base al quale la nomina di uno o più amministratori o sindaci poteva essere attribuita dall' atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici; oggi tale previsione è contenuta nell' [art. 2542, comma 4, c.c.](#), la cui inapplicabilità alle banche cooperative è stabilita in modo specifico dal [nuovo art. 150-bis, comma 1, del Tub](#).

## **b) Nozione di controllo**

Tra le altre modifiche apportate al Tub si segnalano quelle contenute negli [artt. 39-41 del decreto n. 310](#), relative al "controllo" delle banche. Le novità riguardano:

### **1.**

l' integrazione della nozione di controllo (contenuta nell' [art. 23 del Tub](#)) che sussiste - oltre che nell' ipotesi di cui all' [art. 2359, commi 1 e 2, c.c.](#) - anche "in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l' attività di direzione e coordinamento". Le ipotesi di contratti volti ad ottenere detto risultato (il potere di esercitare attività di direzione e coordinamento) sono molteplici. Prescindendo dal caso di "soggezione" dovuta a dipendenza di tipo economico (che però rappresenta una situazione "di fatto", che non è detto si traduca in un accordo contrattuale), si può ipotizzare il caso di società che - per i più diversi motivi - stipulino contratti dai quali risulti che un determinato indirizzo operativo, strategico, o di mercato sia stabilito da altra società, realizzando così un' attività di direzione e coordinamento che prescinde dalla detenzione di partecipazioni di controllo;

### **2.**

la necessità di ottenere l' autorizzazione della Banca d' Italia per l' acquisizione del controllo derivante da un contratto con una banca o da una clausola del suo statuto. L' assenza dell' autorizzazione comporta il divieto di esercitare i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie.

Per i soggetti che svolgono attività d' impresa in settori non bancari né finanziari il divieto di controllare una banca viene esteso anche all' ipotesi in cui il controllo derivi da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.

Le richiamate novità fanno riferimento al controllo derivante da "contratto" o da clausole statutarie. Al riguardo si rammenta come detta ipotesi trovi riscontro nell' [art. 2497-septies, c.c.](#) - introdotto dall' [art. 5 del d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#) - che, collocato nel capo - il IX - sulla direzione e coordinamento di società, prevede l' applicazione della disciplina contenuta nello stesso capo anche alla società o ente che, fuori dalle presunzioni di cui all' [art. 2497-sexies](#), "esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti". Anche nell' art. 2545-septies (sul gruppo cooperativo paritetico) si fa riferimento al "contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese".

## **Allegato:**

### **- [Decreto Legislativo n. 310 del 28 dicembre 2004](#).**

-----

(1) Stando alla integrazione apportata, il nuovo [comma 1 dell' art. 5](#) dispone: "Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore depositando in cancelleria, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all' [articolo 2, comma 1, lettera c\)](#), ovvero dalla scadenza del termine di cui all' [articolo 3, comma 2](#) (...)".

(2) Cfr. al riguardo la circolare ABI, serie Legale [n. 26](#) del 2 settembre 2002.

(3) Cfr. al riguardo la circolare ABI, serie Legale [n. 28](#) del 15 ottobre 2002.

(4) Cfr. al riguardo la circolare ABI, serie Legale [n. 29](#) del 25 ottobre 2002.

(5) Cfr. l' articolo di L. ENRIQUES e G. SCASSELLATI SFORZOLINI, Obbligazioni emesse all' estero, i limiti della riforma, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 7 gennaio 2005.

(6) In proposito si fa presente che il Parere allo schema di decreto legislativo recante opzioni previste dall' articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all' applicazione dei Principi contabili internazionali (approvato dalla Commissione finanza della Camera lo scorso 8 febbraio), al fine di armonizzare la normativa che regola la redazione del bilancio da parte dei soggetti che non sono tenuti all' applicazione dei Principi contabili internazionali, fornisce indicazioni al Governo di modificare l' [art. 2426 del Codice Civile numero 8 bis](#) per adeguarlo "alla soluzione adottata dallo schema di decreto legislativo" che prevede la distribuibilità degli utili netti su cambi.

(7) L' adeguamento delle disposizioni civilistiche ai Principi contabili internazionali potrà essere effettuato in occasione del recepimento della direttiva 2003/51/CE (Direttiva che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione), previsto dal disegno di Legge Comunitaria per l' anno 2004. Il citato provvedimento fissa il termine di 18 mesi dalla sua entrata in vigore per l' emanazione dei decreti di attuazione.

(8) Cfr. GU.CE L 394 del 31 dicembre 2004.

(9) Per una disamina del trattamento contabile previsto dai Principi contabili internazionali sulle poste in valuta, [cfr. IAS ABI Blue Book n. 8](#), Manuale operativo IAS 21 - Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere, Bancaria editrice, aprile 2004.

(10) In particolare, relativamente alle immobilizzazioni finanziarie, il [comma 1, punto n. 2](#), del citato articolo dispone quanto segue: "Nella nota integrativa sono indicati(...) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell' [articolo 2359](#) e delle partecipazioni in joint venture:

a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato".

(11) Cfr. La citata direttiva è stata recepita con la legge n. 394 del 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2004.

(12) In particolare, lo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività (in GUCE L 392 del 31 dicembre 2004) prevede una disclosure sulle perdite di valore riferita sia alla singola attività che alle cosiddette "unità generatrici di flussi finanziari". Queste ultime sono definite dal paragrafo 6 come "il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività". In materia di disclosure delle perdite di valore, il paragrafo 130 dello IAS 36 prevede che: "Un' entità deve indicare quanto segue per ogni perdita per riduzione durevole di valore significativa rilevata o eliminata durante l' esercizio per ogni specifica attività, incluso l' avviamento, o un' unità generatrice di flussi finanziari:

(a) i fatti o le circostanze che hanno portato alla rilevazione o alla eliminazione della perdita per riduzione durevole di valore(...);

(b) l' ammontare della perdita per riduzione durevole di valore rilevata o eliminata;

(c) per una attività singola:

(i) la natura dell' attività; e

(ii) se l' entità presenta l' informativa di settore secondo quanto previsto dallo IAS 14, il settore oggetto di informativa a cui appartiene l' attività, basato sullo schema di riferimento primario dell' entità;

(d) per una unità generatrice di flussi finanziari:

(i) una descrizione dell' unità generatrice di flussi finanziari (come, per esempio, se sia una linea di produzione, un impianto, un settore di attività, un settore geografico, un settore oggetto di informativa come definito nello IAS 14);

(ii) l' importo della perdita per riduzione durevole di valore rilevata o eliminata per classe di attività e, se l' entità presenta l' informativa di settore secondo quanto previsto dallo IAS 14, per settore oggetto di informativa sulla base dello schema di riferimento primario dell' entità; e

(iii) se l' aggregazione di attività utilizzate per identificare l' unità generatrice di flussi finanziari è cambiata dall' ultima stima del valore recuperabile dell' unità generatrice di flussi finanziari (qualora esista), una descrizione della metodologia corrente e precedente di aggregazione delle attività e le ragioni per cui è cambiato il criterio con cui l' unità generatrice di flussi finanziari è stata identificata.

(e) se il valore recuperabile dell' attività (unità generatrice di flussi finanziari) è il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita o il valore d' uso.

(f) se il valore recuperabile corrisponde al fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita, la base utilizzata per determinare il fair value dedotti i costi di vendita (ovvero se il fair value era stato determinato facendo riferimento a un mercato attivo).

(g) se il valore recuperabile è il valore d' uso, il tasso (i tassi) di attualizzazione utilizzato(i) nella stima corrente e nelle stime precedenti (qualora esistano) del valore d' uso.

Per una disamina della disciplina dettata dai Principi contabili internazionali in materia di riduzioni di valore delle attività, [cfr. IAS ABI Blue Book n. 2](#), Manuale operativo IAS 36 - Perdita di valore delle attività, Bancaria Editrice, febbraio 2004.

(13) In particolare, dalla Relazione risulta quanto segue: Nell' ambito dell' elencazione dei parametri indicati ai fini dell' effettuazione del c.d. impairment test, anche sotto il profilo del rigore definitorio, la precisazione secondo cui deve tenersi conto del valore di mercato "per quanto determinabile", è sembrata fuorviante posto che, di regola, il valore di mercato dovrebbe essere dotato di una specifica oggettività, sì che si è provveduto a sostituire il riferimento con la più oggettiva terminologia: "per quanto rilevante".

(14) "Il valore recuperabile di un' attività o di un' unità generatrice di flussi finanziari è il maggiore tra il suo fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita e il suo valore d' uso". Cfr. IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, cit..

(15) "Se la quota di interessenza dell' acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili, rilevate ai sensi del paragrafo 36, eccede il costo dell' aggregazione aziendale, l' acquirente deve: (a) rivedere l' identificazione e la misurazione delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell' acquisito e la determinazione del costo dell' aggregazione; (b) rilevare immediatamente a conto economico l' eventuale eccedenza residua dopo la nuova misurazione". Cfr. IFRS 3, Aggregazioni aziendali, paragrafo 56, in GU.CE L 392 del 31 dicembre 2004.

(16) Sulle banche cooperative la Relazione al [decreto n. 310](#) ha precisato - a proposito del [nuovo art. 150-bis del Tub](#) - che "in applicazione dell' espressa riserva prevista dall' [art. 5, comma 3, della legge n. 366 del 2001](#), si è effettuato un coordinamento tra le norme in materia di cooperative introdotte con la riforma del diritto societario e la regolamentazione cui sono soggette le banche cooperative, collocata nel [Testo unico bancario](#) e in altre leggi che stabiliscono una disciplina speciale per tali soggetti. In tale prospettiva si sono individuate, tra le disposizioni della riforma emanate ai sensi dell' [articolo 5 della citata legge n. 366 del 2001](#), quelle che inciderebbero sui profili di carattere sostanziale della disciplina speciale delle banche cooperative e, nel rispetto dall' esclusione dalla delega, se ne è eccettuata l' applicazione, ferma restando l' applicabilità di tutte le altre norme riformate".

(17) L' originaria disposizione dell' [art. 223-terdecies](#) recitava: "Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente.

Alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della [legge n. 366 del 2001](#)".

(18) Tale previsione era contenuta nell' originario [art. 223-terdecies](#) (il cui testo è riportato nella precedente nota) sostituito dall' [art. 37 del decreto in commento](#).

(19) Si trattava del già richiamato [art. 223-terdecies, comma 1](#), delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.